



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli,

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521

dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. LUTAN Marian, cittadino rumeno, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, e **lett. e)** impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

VISTO il titolo documentato dall'interessato, conseguito in Romania e denominato "Certificat de calificare profesionala "instalator instalati tehnicosanitare si de gaze" (Certificato di qualifica professionale – Installatore impianti tecnico-sanitari e di gas) Serie K N. 00018800, rilasciato il 19 settembre 2017 dal Ministero rumeno del Lavoro, della Famiglia, della Protezione sociale e delle Persone anziane e dal Ministero rumeno dell'Educazione e della Ricerca dopo un corso effettuato presso l'ACCRC Gorj di Tirgu Jiu dal 27 marzo al 02 agosto 2017 per una durata complessiva di 720 ore di cui 240 di preparazione teorica e 480 di preparazione pratica;

VISTA la risposta fornita dall'Autorità competente della Romania interpellata tramite Internal Market Information System (sistema IMI) e precisamente che la professione non è regolamentata in Romania, che le attività professionali che rientrano nell'ambito della professione sono quelle fornite dallo standard di addestramento professionale per installatori idraulici, che il titolo professionale è regolamentato dall'Ordinanza del governo 129/2000 ed infine che il certificato consente in loco l'esercizio della professione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 206/2007, l'esperienza professionale maturata dall'interessato in Romania non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento in quanto maturata oltre i dieci anni;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, con il parere conforme delle



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs ha ritenuto il titolo presentato dal Sig. LUTAN Marian idoneo ed attinente per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lett. d)** del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, **subordinatamente al superamento** di una misura compensativa così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206/2007, necessaria in quanto il percorso formativo è sostanzialmente diverso in termini di durata e contenuto rispetto a quello richiesto in Italia per l'esercizio della medesima attività. Non è stata inoltre valutata l'esperienza professionale maturata dall'interessato in Romania in quanto effettuata in periodo antecedente i dieci anni (art. 21 del d.lgs. 206/2007);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la predetta misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione e ad accertare la conoscenza delle predette attività di cui alla citata lett. d), è stata individuata nella relativa prova attitudinale di cui al DM 27 luglio 2016 recante *Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;*

VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha invece ritenuto il predetto titolo NON idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. e)** in quanto l'interessato non ha dimostrato di possedere il permesso rilasciato da "by gas fittere regulatory Authority in Natural Gas";

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 372618 del 24 ottobre 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata parzialmente respinta;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 22 gennaio 2018 dall'interessato tramite bonifico bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale Trezzano S/N V. L. Da Vinci 151, alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. LUTAN Marian, cittadino rumeno, nato a Bals Olt (Romania) il 24 febbraio 1969, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206;
2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza formativa riscontrata, consiste nella prova attitudinale citata in premessa. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. LUTAN Marian è invece respinta la domanda di riconoscimento del titolo per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. e)** *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;*
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 04 dicembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 27 luglio 2016 recante “*Disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*” è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera D)*, e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

LETTERA D) IDRAULICA

Parte teorico- pratica

- Depurazione delle acque
- Le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell’acqua
- L’Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lombardia – Accreditamento, Controlli e Comunicazione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - Piazza Città di Lombardia, 1 - Nucleo 4 – settore Arancione - 20124 – MILANO - Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell’avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall’attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d’esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l’attività per la quale possiede la qualifica.